



COMUNE DI ALMESE **Città Metropolitana di Torino**

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2025

INDICE

TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	pag. 4
--------------------------	--------

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 2 – Esercizio del commercio itinerante	4
Articolo 3 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	6

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 – Sistema autorizzatorio	7
Articolo 5 – Disponibilità dei posteggi	8
Articolo 6 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	8
Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo a)	9
Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo b)	10
Articolo 9 – Registro per le autorizzazioni	11

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 10 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	11
---	----

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Autorizzazioni temporanee	12-13
Articolo 12 – Superficie e dimensione dei posteggi	

TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 13 – Campo di applicazione	13
Articolo 14 – Area di mercato e zona di vendita	13
Articolo 15 – Sospensione e trasferimento temporanei	13

Articolo 16 – Disciplina generale dei mercati	14
<u>PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</u>	pag.
Articolo 17 – Orario di mercato	14
Articolo 18 – Posizionamento dei banchi	15
Articolo 19 – Circolazione pedonale e veicolare	15
Articolo 20 – Aree espositive	15
<u>PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u>	
Articolo 21 – Concessione del posteggio	16
Articolo 22 – Subingresso nel posteggio	16
Articolo 23 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	17-18
Articolo 24 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	19
Articolo 25 – Registro degli operatori sui mercati	19
Articolo 26 – Registrazione delle assenze	20
Articolo 27 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività	21
Articolo 28 – Decadenza della concessione di posteggio	22
Articolo 29 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	22
Articolo 30 – Scambio di posteggio	23
Articolo 31 – Specializzazione merceologica del mercato	23
Articolo 32 – Migliorie e ampliamenti di lieve entità	23
<u>PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA</u>	
Articolo 33 – Obblighi degli operatori commerciali su area pubblica	24
Articolo 34 – Attrezzature di vendita	24
Articolo 35 – Collocamento delle derrate	25
Articolo 36 – Divieti di vendita	25
Articolo 37 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	26
Articolo 38 – Atti dannosi agli impianti del mercato	26
Articolo 39 – Utilizzazione dei servizi e delle bombole di gas	26
<u>PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO</u>	
Articolo 40 – Preposti alla vigilanza	27
Articolo 41 – Delegati di mercato	27
<u>PARTE XI – NORME FINALI</u>	
Articolo 42 – Canone, tasse e tributi comunali	28
Articolo 43 – Sanzioni	28
Articolo 44 – Norme finali	29
Articolo 45 – Entrata in vigore del regolamento ed abrogazioni	29

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D. Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “D. Lgs. 59/2010” si intende il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28); per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 2 – Esercizio del commercio itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree o zone:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- sotto i portici;
- ad una distanza inferiore a mt. 200 dall’ingresso del Cimitero e dai luoghi di culto;
- ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d’aria, dal perimetro delle aree mercatali nelle giornate di svolgimento del mercato;

- in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

3. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione, per motivi di viabilità, nelle seguenti aree o zone:

ALMESE

- Via Circonvallazione Sp. 197;
- Via Rubiana Sp 197;
- Vicolo fucina;
- Via Rocci;
- Via Medico Ball;
- Via Ciandellera;
- Via Malatrait;
- Via Prafardello;
- Via Casato Vicendone;
- Via Borgata Morando;
- Via Santo San Sebastiano;
- Via Giorda;
- Via Gamba Bosco;
- Via Fucinassa;
- Via Sonetto;
- Via Muande;
- Via Monte Capretto;
- Borgata Magnetto;
- Via Madonna della Neve;
- Via Mollar;
- Via Braida;
- Piazza Martiri della Libertà
- Via Dei Caduti;
- Via Cascina Nuova;
- Bogarta San Mauro
- Vicolo San Mauro;
- Piazza Della Fiera;
- Via Alma Bertolo
- Via Dei Navili;
- Via Altinetti;
- Via Viglianis;
- Vicolo Cristina;
- Via Roma;
- Piazza Maccari “La Piazzetta”;
- Vicolo Tessore;
- Via Rubiana;
- Via Cerrone;
- Via Baiarde;
- Via Roccasella;
- Via Avigliana;
- Via Almese;
- Via delle Granaglie;

RIVERA

- Via Rivera Sp. 198;
- Via Fontana;
- Via Moncurto;
- Via della Roccia;
- Via Bunino;
- Borgata Gadrino;
- Borgata Falca;
- Piazza Comba;
- Via Caselette;
- Via Morsino;
- Via del Mulino;
- Via Goletto;
- Via Garavello;
- Via Rocciamelone;
- Via delle Industrie;
- Via Drubiaglio;
- Via Gublera;
- Via Miosa;
- Borgata Bertolo;
- Borgata Grange.

MILANERE

- Via Torino Sp. 198;
- Via Milanere Sp. 198;
- Via Tetti Montabone;
- Via Pansone;
- Via Crivella;
- Via Musinè;
- Via della Chiesa;
- Via Borgo Nuovo;
- Via Case Nuove;
- Via Benne;
- Via Castelletto;
- Via Viassa;
- Borgata Tetti Dora.

ALMESE

- Strada della Torre;
- Via Tetti San Mauro;
- Via della Michela;
- Via Romana;
- Via Risorgimento;
- Via Rivette;
- Via Dora;
- Via dell'Ajgro;
- Bortate Malatrait I,II,III;
- Borgata Fucinassa;
- Borgata Gamba Bosco.

4. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.

5. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti.

6. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

7. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e comunque entro la fascia oraria 07,00 – 22,00, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia ed alla pulizia dell'area al termine della sosta.

8. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

9. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, gli imprenditori agricoli, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei divieti e limiti previsti dal presente Regolamento.

10. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 3 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro imprese, a disciplina del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., aventi l'azienda di produzione in Almese, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa presentazione al comune di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione.

2. La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

3. L'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

4. Sono definiti prodotti agricoli non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

5. Gli imprenditori agricoli sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La comunicazione presentata in Comune presuppone da parte del dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.

6. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la produzione e l'effettiva continuazione dell'attività.

7. Agli imprenditori agricoli si applicano, per quanto compatibili per l'esercizio della vendita nelle aree mercatali, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì la concessione e le autorizzazioni di posteggio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che intendono avviare l'attività nel comune di Almese. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente comma ed al comma 1 del presente articolo, è rilasciata a persone fisiche, a società di

persone o a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 5 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. Per gli agricoltori verrà rilasciata esclusivamente la concessione dodecennale.

2. Il bando deve essere indetto entro un anno dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Al fine di ottimizzare il mercato sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, per i posteggi disponibili nel settore alimentare e non alimentare del mercato settimanale di Piazza Donatori di Sangue, il comune, prima di indire il bando, previa consultazione con le categorie dei consumatori nonché con i rappresentanti del mercato, individua la tipologia merceologica del posteggio rispettando il settore di appartenenza.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza e la tipologia merceologica;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

4. Le domande spedite al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 6 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a) ufficio competente alla gestione della pratica;
- b) oggetto del procedimento;
- c) persona responsabile del procedimento;

- d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto

il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di n. 3 (tre) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco. Nei mercati di nuova istituzione composti da un numero di banchi pari o inferiori a trenta, nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più concessioni e autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- la denominazione dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
- In caso di posteggio a destinazione specifica, il richiedente, deve altresì allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva attestante di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 6 .

8. Ai titolari di posteggi a destinazione specifica non può essere concessa l'aggiunta di settore.

9. Le disposizioni procedimentali del presente articolo e dei precedenti articoli nrr. 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, agli imprenditori agricoli, nel rispetto dei criteri previsti nel Titolo III, capo II n. 1. Lett. e) dei Criteri Regionali.

Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante - tipo b) - è rilasciata al richiedente, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività nel Comune di Almese.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma

itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere-mercato su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale a manifestazioni mercatali ed extramercatali.

3. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa e i Comuni di residenza o sede legale.

Articolo 9 - Registro per le concessioni ed autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle concessione ed autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisponde una apposita forma di registrazione in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) il tipo di autorizzazione;
- d) il settore merceologico;
- e) il numero del posteggio assegnato all'operatore e la tipologia merceologica;
- f) il codice fiscale;
- g) volturazione del titolo di concessione ed autorizzativo per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda con annotazione della data di cessazione e del nuovo titolare;
- h) cessazione dell'attività con annotazione della data;
- i) sospensione conseguente la violazione di legge o regolamenti.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 10 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato. Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli sarà del sette per cento del totale dei posteggi del settore alimentare arrotondato per eccesso.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Autorizzazioni temporanee

- 1.** Il Dirigente o suo delegato può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2.** Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla legge.
- 3.** La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4.** La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo nel lasso di tempo compreso fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno antecedenti la data dello svolgimento della manifestazione stessa. Le domande pervenute prima dell'istituzione della manifestazione sono inammissibili. Le domande pervenute nei quattordici giorni che precedono l'evento non vengono accolte. Per le domande trasmesse a mezzo lettera raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro di spedizione.
- 5.** Nella domanda deve essere indicata in modo dettagliato la specializzazione o le specializzazioni merceologiche poste in vendita, e non semplicemente il settore merceologico.
- 6.** Qualora il comune ritenga di autorizzare l'attività di vendita temporanea, e comunque in ragione delle aree disponibili e delle merceologie poste in vendita, accoglierà le domande tenendo conto della data di presentazione (dando priorità a quelle presentate prima), e nel caso di domande presentate alla medesima data seguirà, per il rilascio dell'autorizzazione, le seguenti priorità:
 - minor numero di autorizzazioni per il commercio su area pubblica possedute dal richiedente;
 - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, già Registro Ditte per l'attività di commercio su area pubblica.
- 7.** I suddetti titoli di priorità dovranno essere oggetto di dichiarazione degli interessati nel contesto della domanda. In assenza di dichiarazione non verranno riconosciute al soggetto richiedente priorità.
- 8.** La procedura per il rilascio delle autorizzazioni seguirà quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente normativa, per quanto applicabili.
- 9.** E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 12 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Articolo 13 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Mercato di Piazza Donatori di Sangue-Via dei Navili, Via Tetti San Mauro, Piazza Martiri della Libertà e per analogia ad ogni mercato che verrà successivamente istituito ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 14 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio potranno essere parcheggiati, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 15 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrono eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, o qualsiasi altro motivo, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della

durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

Articolo 16 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze Comunali e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 17 – Orario di mercato

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 28 comma 12° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fissa l'orario dei mercati comunali dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
2. Al fine di permettere agli operatori commerciali di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore 14,00.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 07,45 nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Qualora l'operatore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere il proprio posteggio per validi motivi, deve avvisare immediatamente l'ufficio di Polizia Locale. Tale ritardo non dovrà protrarsi oltre le ore 8,45, nel qual caso lo stesso posteggio verrà assegnato come libero.
4. Alle ore 8,00 si procede all'assegnazione dei posteggi liberi con le modalità di assegnazione previste dal presente regolamento.
5. Per ottimizzare il servizio al consumatore e per evitare turbative al corretto funzionamento del mercato, gli operatori, sia titolari di posto fisso che occasionali, sono obbligati a garantire una permanenza minima non inferiore ai tre quarti dell'orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell'attività, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità. Non è consentito sgomberare il posteggio prima delle ore 12,00. Entro le ore 14,00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo

svolgimento del mercato verrà annullato. Il Comune può consentire lo svolgimento in giornata festiva, qualora ciò sia stato preventivamente definito/concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio su area privata da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante.

7. Eventuali deroghe agli orari di cui al presente articolo potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 18 – Posizionamento dei banchi

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 19 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Nell'arco temporale compreso fra 30 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita e la fine della permanenza minima previsto per lo svolgimento dell'attività, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

Articolo 20 - Aree espositive

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.
2. Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
3. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 4 giornate di mercato consecutive nell'anno solare. Al termine delle 4 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande l'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.
4. Oltre al limite sopra indicato, l'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) divieto di effettuare vendite;
 - b) orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
 - c) aver assolto il pagamento del canone previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico;

- 5.** La concessione dovrà essere esibita quale titolo autorizzativo, su richiesta, agli agenti della Polizia Locale.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 21 – Concessione del posteggio

- 1.** Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2.** La concessione ed autorizzazione del posteggio ha una durata di 12 anni (dodici) ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
- 3.** La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 22 – Subingresso nel posteggio

- 1.** Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 2.** Nell'ipotesi di cessione, in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale, il cessionario, inoltra al comune, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà con posteggio a destinazione specifica, il cessionario, deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.
- 3.** Nei posteggi a destinazione specifica per la vendita di frutta e verdura, la vendita delle merci potrà essere effettuata anche non in forma esclusiva, ma comunque prevalente.
- 4.** Nel mercato settimanale del martedì mattina con orario previsto dalle 8,00 alle 13,00 in Piazza Donatori di Sangue-Via dei Navili, i posteggi a destinazione specifica sono:
I nr. 1,1bis,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1314,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23bis,24,25,26,27,28,29,30,31,31bis,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64, destinati ai commercianti del settore alimentare ed extra alimentare.
I nr. 65,66,67,68,69,70 destinati ai produttori agricoli.
Il posteggio identificato dalla lettera alfabetica E è destinato ad uso esclusivo degli espositori.

5. Nel mercato settimanale del giovedì mattina con orario previsto dalle 8.30 alle 13.00 in Via Tetti San Mauro, i posteggi a destinazione specifica sono:

I nrr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, destinati alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari, approvato con verbale n. 4 del 07/04/2021 dal Consiglio Comunale, il cui disciplinare costituisce parte integrante del presente Regolamento.

6. Nel mercato settimanale del sabato mattina con orario previsto dalle 8.30 alle 13.00 in Piazza Martiri della Libertà, i posti a destinazione specifica sono:

I nrr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 destinati alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari approvato con verbale n. 4 del 07/04/2021 dal Consiglio Comunale, il cui disciplinare costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con il pagamento dei tributi al Comune. Qualora il cedente dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato dal subentrante.

Articolo 23 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. Il concetto di presenza valida ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, di essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale presenza ha diritto di essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.

2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, entro trenta minuti dall'inizio dell'orario di vendita stabilito, ai sensi del precedente articolo 17 comma 1 ed ha la durata limitata al giorno stesso.

5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di

presupposto esibita dall'operatore;

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

6. Per il settore degli agricoltori, l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata a parità di tutte le altre condizioni, tenendo conto del maggior numero di presenze sul mercato. Le aree riservate per gli imprenditori agricoli non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta. Non è consentito agli imprenditori agricoli di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

7. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta, tenendo conto dell'articolazione e della composizione merceologica stabilita per ogni mercato nell'atto istitutivo.

8. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata ad ogni mercato per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

9. Non può essere utilizzata ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato.

10. La presenza è registrata con riferimento agli estremi dell'autorizzazione con cui si partecipa alla spunta. Non si possono cumulare ai fini della spunta, presenze registrate con autorizzazioni diverse.

11. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 19, comma 1.

Articolo 24 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato settimanale di Piazza Donatori di Sangue

- 1.** In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o di riorganizzazione del mercato di Piazza Donatori di Sangue verrà utilizzata la graduatoria degli Operatori, aggiornata nei nominativi per subingresso, redatta in occasione del rilascio delle concessioni dodecennali nell’anno 2021.
- 2.** La riassegnazione deve tenere conto delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate. L’operatore ha la possibilità di scegliere un posteggio di dimensioni maggiori solo a condizione di non sottrarre agli operatori che sono ancora in graduatoria la disponibilità di un posteggio di dimensioni uguali a quelle dell’area oggetto di modifica.
- 3.** L’espressione della opzione di scelta da parte dell’operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 4.** L’opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all’articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
- 5.** In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o di riorganizzazione di un mercato di nuova istituzione, verrà predisposta a cura del Comune un’apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio. Tale graduatoria sarà redatta secondo l’ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di rilascio della concessione originaria; nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi; a parità di data prevale il soggetto che vanta maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4).

Articolo 25 – Registro degli operatori sui mercati

- 1.** Sono istituiti presso il Comune appositi registri elettronici e/o cartacei a carattere pubblico, uno per ciascun mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2.** L’originale dei registri e/o dei documenti cartacei di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l’indicazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Comando di Polizia Locale.
- 3.** Tali registri, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;

- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi dell'atto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
- Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 26 – Registrazione delle assenze

- 1.** Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 17, comma 1.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio se loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate per i commercianti che operano con cadenza settimanale, come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- 3.** Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizio militare e, in casi eccezionali, per gravi motivi debitamente comprovati. In caso di società l'assenza è giustificata solo se risulta essere stato comunicato il nominativo della persona indicata sulla carta di esercizio che si occupa della gestione dell'attività di vendita sul mercato e se la documentazione si riferisce allo stesso nominativo. L'impresa individuale la cui attività non è condotta direttamente dal titolare, giustifica l'assenza con riferimento alla persona che si occupa della gestione dell'attività di vendita sul mercato. Per l'accettazione della giustificazione il nominativo del "sostituto" deve risultare comunicato.
- 4.** Non si può giustificare l'assenza dalla spunta.
- 5.** Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza per causa di malattia o gravidanza documentate esclusivamente con certificati medici prodotti o esibiti in originale.
- 6.** Sono consentite, purché, regolarmente comunicate dal commerciante agli organi preposti alla vigilanza almeno 48 h. prima dello svolgimento del mercato n. 4 (quattro) assenze per ferie estive durante il periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre.
- 7.** Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, familiare coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita e non al soggetto.
- 8.** Gli imprenditori agricoli, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate se operano con cadenza settimanale, senza incorrere nella perdita del posteggio previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati con cadenza settimanale. Il periodo di ferie deve essere preventivamente comunicato per iscritto, in caso contrario il mancato utilizzo del posteggio è computato quale assenza.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, in casi eccezionali, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso debitamente comprovati.

Articolo 27 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività.

1. Il titolare di concessione ed autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti in regola con le norme previdenziali e fiscali, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, carta di esercizio, attestazione annuale da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.

2. Fuori dai casi indicati al comma precedente, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega, carta di esercizio comprovante il titolo della sostituzione. L'atto di delega deve indicare periodo della sostituzione e motivazione, essere corredata di copia del documento d'identità del delegante e vistato per nulla-osta dal Comune.

3. Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili, la cui durata non può comunque superare un mese per ciascun anno solare. Non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato oltre il mese, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie.

4. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare della concessione ed autorizzazione si

applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività.

5. Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione.

6. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.

7. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli imprenditori agricoli, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti su area pubblica.

Articolo 28 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 40 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 25.

Articolo 29 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio, per mancato rinnovo ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 30 – Scambio di posteggio

Gli operatori non possono scambiarsi il posteggio di cui sono titolari se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza per lo scambio di posteggio deve recare la firma congiunta dei titolari. In caso di azienda in affitto, l'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario e dall'affittuario.

2. Lo scambio di posteggio può essere autorizzato solo compatibilmente con le eventuali suddivisioni delle aree mercatali e le destinazioni specifiche dei posteggi.

Articolo 31 – Specializzazione merceologica del mercato

1. Nel caso in cui sia stata individuata una articolazione o specializzazione merceologica del mercato, l'operatore potrà porre in vendita solo ed esclusivamente i generi previsti per l'area

ove insiste il posteggio assegnatogli; tale limitazione non è applicabile nel caso di assegnazione giornaliera effettuata utilizzando i criteri b) e c) di cui all'articolo 23 comma 7. Limitazione nei prodotti da porre in vendita potrà essere posta per esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, e comunque in generale per motivi igienico-sanitari, di sicurezza e di viabilità.

Articolo 32 – Migliorie e ampliamenti di lieve entità

- 1.** La concessione di miglioria avviene sulla base dei Criteri Regionali e nel rispetto della destinazione merceologica individuata dal Comune. Per le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione dei su detti Criteri (B.U.R.P. n. 15 del 11 aprile 2001), l'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. Nella domanda, deve essere indicato a pena di inammissibilità, il numero di posteggio per il quale si chiede la miglioria. Nel caso di domande concorrenti, presentate cioè alla medesima data e per il medesimo posteggio, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato. Le migliorie richieste dopo la data del 11 aprile 2001 non godono di trattamento prioritario rispetto all'emanazione del primo bando.
- 2.** Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 10% della superficie del posteggio, intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico (es. tende, ombrelloni ecc.). Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché: non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi; non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti; non comportino problemi di traffico e di viabilità; non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato; nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica e purché il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.
- 3.** Per ottenere un ampliamento di lieve entità, l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda prevista ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4.** L'autorizzazione per ampliamento di lieve entità per l'occupazione con tende fisse o retrattili, e con ombrelloni non comporta modifica della superficie indicata nella concessione e nel titolo autorizzativo.

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi degli operatori commerciali su area pubblica

- 1.** Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale e non devono occupare, neanche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni e/o riservati al transito pedonale.
- 2.** Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezziature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi

ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati. I rifiuti ingombranti, e comunque i contenitori utilizzati dagli operatori, al termine delle vendite dovranno essere raccolti in modo ordinato e svuotati del loro contenuto, collocati in prossimità del posteggio, o ove esistono, dovranno essere collocati negli appositi spazi delimitati.

3. Gli operatori commerciali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
8. Il posteggio non deve restare incustodito.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere senza autorizzazione dalla verticale del limite di allineamento.
2. I pali di sostegno delle tende e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
3. E' vietato appendere le merci oltre la linea di confine. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura, entro i predetti limiti, deve essere mantenuta ad un'altezza tale da non urtare gli avventori.
4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, megafoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
5. E' vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza.
6. E' obbligatorio di far uso di guanti in lattice da parte degli operatori commerciali che trattano generi alimentari e di far uso di sacchetti compostabili da parte di tutte le categorie di operatori commerciali.

7. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

- 1.** Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 2.** Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1 e l'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 36 - Divieti di vendita

- 1.** È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2.** Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3.** A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati. Il divieto relativo alla zona o settore non si applica in caso di assegnazione giornaliera del posteggio in deroga alla merceologia o settori specifici.
- 4.** E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e delle eventuali norme modificatrici e/o integrative.
- 5.** La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1.** Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

- 2.** E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3.** La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori commerciali che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1.** Gli operatori commerciali non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2.** E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39 - Utilizzazione dei servizi e delle bombole di gas

- 1.** E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2.** Gli allacciamenti, Il consumo dell'energia elettrica e la manutenzione degli allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, sono a totale carico degli utenti. E' vietato porre cavi sulla pavimentazione a meno che questi ultimi non vengano coperti con appositi passacavi omologati.
- 3.** Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salvo la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40 – Preposti alla Vigilanza.

- 1.** Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Locale, il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 41 - Delegati di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli operatori titolari di concessione di posto fisso, eleggono i propri rappresentanti, uno per il settore alimentare, uno per il settore non alimentare, ed uno per i produttori. Il rappresentante è eletto a maggioranza dei due terzi degli operatori del settore di appartenenza. In difetto di accordo, provvedono le associazioni di categoria più rappresentative. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti, entro 30 giorni dalla elezione.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del medesimo Regolamento.

3. I rappresentanti hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre presentano le istanze di carattere generale alla Pubblica Amministrazione.

4. Può essere eletto rappresentante il titolare dell'azienda o un suo familiare coadiuvante, naturalmente operante nell'area di mercato e regolarmente registrato nella carta di Esercizio come SOGGETTO AUTORIZZATO.

5. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato esistenti nel territorio comunale;
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- in caso di decaduta di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area, fatta salva la maggioranza di voti richiesta. In tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune. In assenza di soggetto avente la maggioranza dei voti richiesti, il settore provvederà ad una nuova elezione;
- nelle riunioni convocate è ammessa la sola presenza dei rappresentanti eletti.

PARTE XI – NORME FINALI

Articolo 42 – Canone, tasse e tributi comunali, energia elettrica

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del canone unico patrimoniale

relativo all'occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le modalità previste dal Comune. L'operatore ha l'obbligo di corrispondere tale onere nei termini stabiliti.

2. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto previsto al comma precedente, comporta la sospensione dell'attività di vendita sull'area mercatale per un numero non superiore a venti giorni, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni.

3. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione viene notificata a mezzo pec dall'ufficio tributi.

4. In merito all'utilizzo di energia elettrica il 20 % del totale annuo delle fatture è a carico del Comune, il restante verrà ripartito come di seguito indicato:

1/3 per banco normale;

2/3 banco frigo.

Articolo 43 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce così come previsto dall'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 così come previsto dall'articolo 29, comma 2, del succitato Decreto Legislativo n. 114/98.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente previste da leggi specifiche, saranno soggette alla sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo € 500,00.

4. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo la quota più favorevole rispetto al terzo del massimo previsto, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario Comunale del Comune di Almese scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Segretario Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti

esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecunaria fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia di Almese entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione.

7. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

8. In caso di particolare gravità o di recidiva il Segretario Comunale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 44 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 45 Entrata in vigore del Regolamento ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente Regolamento Comunale relativo al commercio su aree pubbliche, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse in contrasto od incompatibili.

